



COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

Provincia di Belluno

Regolamento Albo Comunale delle Associazioni

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 100 del 28.10.2009



COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

Regolamento Albo Comunale delle Associazioni

Istituzione dell'Albo delle associazioni

Art. 1

1. Il Comune di Cortina d'Ampezzo, riconoscendo e favorendo le realtà associative istituisce l'Albo delle Associazioni.
2. Detto Albo è suddiviso nelle seguenti categorie, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione delle Associazioni.
 - a) cultura ed educazione permanente,
 - b) sport,
 - c) tempo libero e turismo,
 - d) famiglia e giovani,
 - e) tutela dei beni ambientali,
 - f) servizi sociali e sanità,
 - g) volontariato per la collaborazione con i paesi in via di sviluppo,
 - h) protezione civile,
 - i) altro

Art. 2

1. Le richieste di prima iscrizione all'Albo devono essere presentate con apposito modulo al Sindaco, entro il 28.02.2010 indicando la categoria di riferimento e il nominativo del legale rappresentante o del suo sostituto, autorizzato ad intrattenere rapporti con l'Amministrazione Comunale.
2. Non è necessario il rinnovo annuale dell'iscrizione che si intende riconfermata di anno in anno fino allo scioglimento dell'Associazione.
3. È comunque fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione.
4. Il vaglio del proficuo e continuativo esercizio dell'attività istituzionale relativo all'anno precedente è effettuato in sede di concessione del contributo, a seguito di presentazione di documentata relazione illustrativa.

Art. 3

1. L'iscrizione all'Albo ha validità ai seguenti effetti:
 - a) priorità nell'assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative;
 - b) titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio;
 - c) titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari;
2. In assenza di iscrizione la concessione di contributi è possibile solo in caso di eccezionali e giustificate ragioni.

Art. 4

1. All'atto della prima iscrizione le Associazioni devono allegare alla domanda copia dello Statuto e dell'atto costitutivo.
2. L'eventuale mancata iscrizione da parte del Comune deve essere motivata e comunicata per iscritto all'Associazione entro 30 (trenta) giorni.
3. Contro detto diniego possono essere formulate deduzioni da presentarsi alla Giunta Comunale, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 5

1. L'iscrizione all'Albo è limitata alle Associazioni aventi la sede, od istituita sezione staccata, della loro attività nel Comune di Cortina d'Ampezzo e siano costituiti, secondo principi di corretta amministrazione e trasparenza.

Art. 6

1. La prima iscrizione è consentita solo alle Associazioni che possono dimostrare con documentata relazione scritta di aver svolto attività nell'anno precedente. L'Albo è pubblico ed è aggiornato al 31 agosto di ogni anno.
2. Detta iscrizione è riservata solo alle Associazioni aventi quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione sociale e dello sviluppo culturale, sportivo ed ambientale della comunità e senza scopo di lucro, ed è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) lo statuto deve assicurare l'effettiva partecipazione e democraticità dell'attività e del sistema elettivo degli organi;
 - b) i soci devono concorrere alla vita sociale con collaborazioni personali volontarie;
3. L'iscrizione all'Albo e l'eventuale cancellazione è disposta dalla Giunta comunale.
4. L'Associazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, è tenuta a fornire tutta la documentazione d'interesse e comunque ad iscriversi solo attraverso gli appositi moduli distribuiti dal Comune.
5. L'Ufficio Segreteria e Direzione Generale è responsabile dell'Albo e del suo aggiornamento.